



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it  
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

## Verbale della Giunta Comunale

**N. 179 del 13/12/2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **treddici** del mese di **Dicembre** alle ore **12:15**, nella Sede Municipale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è radunata sotto la presidenza del Sig. Pier Luigi Giacomello nella sua qualità di Sindaco e con la presenza dei Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	P	A
GIACOMELLO PIER LUIGI	Sindaco	X	
RANDON RENATO	Vicesindaco	X	
BELLIENI ALBERTO	Assessore	X	
FIPALDINI ROBERTA	Assessore	X	
CASTIELLO ANDREA	Assessore	X	
DE MARZI SANDRA	Assessore		X

Presenti: 5 Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Giuseppe Sparacio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, invita i membri della Giunta comunale a discutere sul seguente

### OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - TARIFFE ANNO 2022 -  
CONFERMA



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it  
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

*Gli Assessori Alberto Bellieni e Roberta Fipaldini partecipano alla seduta in videoconferenza in collegamento audio e video, conformemente al Decreto del Sindaco del 24 marzo 2020, n. 17.*

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Assessore Roberta Fipaldini

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019 articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." Il centro abitato del Comune di Lonigo supera i 10.000 abitanti.

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 82 e 83 del 28/12/2020 ha approvato i regolamenti che disciplinano i canoni di cui ai punti precedenti;

Evidenziato che i predetti regolamenti rimandano alla Giunta Comunale la definizione e l'approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del regolamento approvato;

Dato atto che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che al comma 1 afferma "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto che al fine di consentire un raccordo tra il precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo si è previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione pubblicitaria;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it  
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Evidenziato che le tariffe e i coefficienti mirano a garantire l'invarianza del gettito come stabilito dall'art. 1 comma 17 della Legge 27 dicembre 2010, n. 160;

Considerato che, trattandosi di manovre finanziarie e tributarie locali, affinché abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2021 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021.

Ritenuto di confermare tali tariffe anche per l'anno 2022.

Visto l'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle tariffe occupazione suolo pubblico e alle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari;

Quindi,

## LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, stante la necessità di darne attuazione;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

## DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di confermare per l'anno 2022, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate per il 2021 del "Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e quelle del "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" di cui all'allegato A) della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal 1.01.2022.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO  
Pier Luigi Giacomello

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Giuseppe Sparacio

*Documento sottoscritto con firma digitale*